

# La cultura di minoranza dell'UCPI come propellente delle riforme

Editoriale

**ORESTE DOMINIONI**

Un periodo ormai davvero troppo lungo di stagnazione della politica della giustizia deve pur avere una qualche ragione profonda.

Non si dica che la crisi prima finanziaria e poi economica scatenatasi nel 2006 abbia imposto priorità che hanno relegato in seconda (o terza o quarta) linea le necessità di riforma della giustizia. Qualcosa del genere, a un certo punto, è aleggiato anche nell'UCPI, ma si è trattato di un tentennamento momentaneo, poi per buona sorte superato, e si deve proprio confidare che tale resti grazie a una ripresa forte dell'azione delle Camere penali.

Del resto, a sconfessare una simile interpretazione di comodo bastano due considerazioni: quella stagnazione è ben più risalente rispetto al 2008; non sono mancati tentativi di varare nuove leggi, però, di segno contrario a una innovazione progressista della giustizia penale.

La reale spiegazione del fenomeno va ricercata in un ordine del tutto differente di situazioni.

Negli anni la magistratura, tramite le proprie strutture associativo-sindacali, facenti capo all'ANM, si è consolidata su concezioni della giustizia penale non compatibili con un'idea di processo penale di parti, cioè dialettico nella formazione della conoscenza giudiziaria nel quale garanzie dell'imputato e epistemologia del contraddittorio si saldano in una comune convergenza. Quelle concezioni trovano invece il loro terreno elettivo in un processo di stampo autoritativo: il valore dell'efficienza processuale è inteso e perseguito su una linea di recupero di metodi di amministrazione della giustizia erosiva della cultura e degli istituti peculiari del codice del 1988.

Si tratta di concezioni affermatesi come cultura politica dominante, attraverso il CSM gestito come organo di autogoverno e l'assunzione di competenze non riconducibili alla sua fisionomia funzionale definita dall'art. 105 cost., l'ampio fenomeno dei magistrati

“fuori ruolo”, particolarmente sensibile nel ministero della giustizia, la diffusa presenza di magistrati nel parlamento e, di qui, nei partiti.

La conseguenza è che la politica della giustizia è essenzialmente oggetto di elaborazione e di esercizio da parte di magistrati, la quale riesce ad accamparsi come politica di governo della società a causa, anche, di un generale panorama di strutture partitiche sempre più deboli.

Il potere costituito è di per sé a vocazione conservativa (e, in particolari contesti, reazionaria). E quando il potere politico istituzionale (governo, parlamento, partiti) si salda con la magistratura ricevuta come anch'essa potere, per una dinamica pressoché ineludibile la politica della giustizia si conforma alla cultura e all'ideologia di quest'ultima.

Basti un esempio, peraltro di primario rilievo sul sistema. La magistratura è assecondata dalle istituzioni politiche nel persistere a leggere l'obbligatorietà dell'azione penale stabilita dall'art. 112 cost. come principio coincidente a quello che era proprio del codice Rocco, ignorandone la penetrante diversità.

Il codice Rocco aveva concepito questo principio come assoluto, conseguente all'idea che la legge penale, massima esplicitazione della potestà sovrana dello Stato sull'individuo, presidiasse valori irrinunciabili perché preminenti su ogni valore sociale e individuale in funzione della difesa dell'assetto statale. Il potere di azione penale costituiva l'inesorabile «cinghia di trasmissione» nella società di tutto il potenziale punitivo enucleato nella legge penale. Nessun diaframma poteva concedersi fra questa e la sua applicazione tramite l'azione penale.

La Costituzione ha delineato un assetto della persecuzione penale del tutto differente, secondo principi che sono così ricostruibili. In primo luogo l'interesse alla persecuzione penale è tutelato non come valore di per sé preminente in termini assoluti su ogni altro, essendo affermato dall'art. 112 cost. in un quadro sistematico plurale di valori (presidiati nelle disposizioni della Parte I della Costituzione) e relativizzato in tale contesto di tutele. Inoltre, quale corollario politico-normativo, l'«obbligatorietà» è stabilita non più come automaticità necessaria tra notizia di reato e azione penale, ma come regola della legalità, la quale richiede che l'esercizio del potere di azione penale sia disciplinato dalla legge ordinaria in termini di dovere prevedendone i presupposti e le modalità, così da non poter essere rimesso a criteri che siano concepiti dal pubblico ministero in modo dichiarato o surrettizio. Ciò è dato ricavare dagli stessi lavori preparatori della Costituzione. Le discussioni della Costituente sul tema presero avvio da un articolo proposto dal progetto Calamandrei con questo tenore: «Pubblicità e legalità dell'azione penale.- L'azione penale è pubblica, e il Pubblico Ministero ha l'obbligo di esercitarla in conformità della legge, senza poterne sospendere e ritardare l'esercizio per ragioni di convenienza» (art. 8). Il pubblico ministero, osservò Piero Calamandrei, «nella sua funzione preminente di accusa nel processo penale è tenuto ad osservare il principio di legalità». Si tratta infatti di farsi carico di prassi di esercizio della funzione di persecuzione penale su due versanti, l'arbitrio nei confronti della singola persona e la disuguaglianza fra le persone sia quanto a iniziativa che a inerzia.

Non si tratta, d'altronde, di un inedito. Sono ricorrenti nella storia istituzionale situazioni del genere. Dalle quali non ci si può attendere un orientamento riformistico.

Proprio in ciò si colloca la ragion d'essere dell'UCPI quale soggetto politico portatore di istanze di rinnovamento della giustizia nei termini e nei contenuti propri della tutela delle libertà dei singoli da pressioni prevaricanti dell'autorità.

Il progetto politico dell'UCPI esprime una cultura di minoranza, e questo non perché incarni una vocazione rinunciataria o elitaria, ma perché si contrappone alla cultura maggioritaria del potere.

Né è consegnata a un destino di sterile deriva. Le poche, forse le sole riforme della giustizia penale sono state promosse e realizzate grazie a una cultura di minoranza.

Così è stato per il codice del 1988, che ha archiviato il codice Rocco e, pur con le manipolazioni subite ad opera della giurisprudenza costituzionale dei primi anni Novanta del secolo scorso e ad opera, questa ancora incessante, di una legislazione incauta quanto retrograda, ha innestato nell'ordinamento un processo penale di indubbio progresso rispetto a tutta la storia italiana: realizzando quell'«apostasia italiana» dalle tradizioni europeo-continentali di cui ha parlato con vivo interesse Mariam Damaska.

E così è stato per il giusto processo con il nuovo art. 111 cost., nella cui approvazione l'UCPI ha giocato un ruolo determinante, anche se poi le contropinte di non sopite ostilità ne hanno prodotto interpretazioni riduttive.

Per non dire dell'argine frapposto a dilaganti logiche securitarie e del varo delle specializzazioni forensi.

Essendo portatrice di una cultura di minoranza con cui intende promuovere riforme, l'UCPI pratica un'azione politica non di schieramento, ma trasversale. Anche qui nessun equivoco: ciò non ha nulla a che vedere con il trasformismo che tanto inquina la vita culturale e politica italiana. Non facendo parte di alcun blocco di potere (per richiamare, anche se ha fatto il suo tempo, una categoria propria della sociologia politologica della seconda metà del Novecento), l'UCPI ricerca e promuove convergenze con quanti, di volta in volta e per ogni singolo problema, si trovino uniti nel costruire e realizzare iniziative riformatrici della giustizia.